

# Prospettive Sociali e Sanitarie

**3/98**

ANNO XXVIII  
15 febbraio 1998

- ▶ **Riordino della sanità**
- ▶ **Handicappati e finanziaria 1998**
- ▶ **Intervento integrato nelle tossicodipendenze**
- ▶ **Nuove leggi regionali**



# Legge 27 dicembre 1997 n.449: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"

## Handicappati e finanziaria 1998

Gianni Selleri - Presidente ANIEP

### Norme specifiche

#### Barriere architettoniche (Art. 1)

Nel quadro generale delle disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono previste facilitazioni tributarie anche per il caso specifico delle opere degli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- dall'imposta lorda sul reddito sarà possibile detrarre un importo pari al 41 % delle spese sostenute (comprese quelle di progettazione);

- la detrazione è consentita per spese, effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo di lire 150 milioni;

- la detrazione è ripartita, in quote costanti, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 4 periodi d'imposta successivi (oppure è consentito di ripartire la detrazione in 10 quote annuali costanti);

- gli interventi possono riguardare sia le parti comuni, sia quelle delle singole unità immobiliari;

- entro 30 giorni il Ministro delle Finanze stabilirà con decreto le modalità di attuazione e le procedure di controllo.

Si ricorda che per l'eliminazione delle barriere dell'edilizia privata sono già vigenti disposizioni che prevedono contributi (L. 13/1989) e l'IVA ridotta al 4% per prestazioni e servizi da contratti di appalto (L. 427/1993), restano escluse le spese per l'acquisto dei materiali.

#### Agevolazioni tributarie (Art. 8)

##### Detrazioni d'imposta

Le spese per l'acquisto dei mezzi

necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento nonché i sussidi informatici e tecnici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione degli handicappati, si detraggono dall'imposta lorda nella misura del 19% integralmente (è abolita la franchigia di lire 500 mila).

Fra i mezzi necessari alla locomozione sono comprese:

- le automobili di cilindrata fino a 2000 cc, se con motore benzina, e fino a 2500 cc, se con motore diesel, anche se prodotte in serie, adattate a disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti;

- le automobili dotate di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale;

- le motocarrozzette a tre ruote, i motoveicoli a tre ruote destinate al trasporto di persone e cose, gli autoveicoli attrezzati, le autovetture destinate al trasporto di persone col massimo di nove posti, ecc.

La detrazione per l'acquisto degli automezzi e veicoli adattati, spetta una sola volta ogni quattro anni e per un solo veicolo nel limite della spesa di lire 35 milioni; è consentito alternativamente di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.

Il periodo di quattro anni può essere ridotto nel caso che il veicolo risulti cancellato al Pubblico Registro Automobilistico per distruzione o sia stato rubato e non ritrovato (dalla detrazione viene dedotto l'eventuale rimborso assicurativo).

Per i disabili sprovvisti di reddito

la detrazione spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

##### Riduzione IVA

- Per l'acquisto di tutti gli ausili e in particolare dei motoveicoli e degli autoveicoli necessari alla locomozione, si applica l'aliquota IVA del 4% che viene estesa a tutto le persona handicappate indipendentemente dalla titolarità di patenti speciali o, alternativamente, ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

- il regime agevolato dell'IVA al 4% riguarda anche le prestazioni per adattare i veicoli rese dalle officine e le cessioni di strumenti e accessori, gli adattamenti e le modifiche devono risultare dalla carta di circolazione.

##### Esenzioni

- Gli atti di natura traslativa o dichiarativa (passaggio di proprietà e imposte di trascrizione) aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli, necessari alla deambulazione o adattati, sono esenti dal pagamento di ogni imposta.

- Per i medesimi veicoli non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale (bollo auto).

Le norme integrano ed estendono agevolazioni tributarie riguardo la detraibilità e l'applicazione del regime agevolato IVA a tutte le tipologie di ausili necessari per l'autonomia e l'integrazione dei disabili. In particolare mentre prima le facilitazioni relative agli autoveicoli erano limitate ai soggetti «con limitazioni permanenti delle capacità motorie» e i titolari di patente, adesso si applicano a tutte le persone «che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione...» (art. 3 legge 104/92) oppure ai loro familiari; vengono inseriti nella nuova normativa anche i motoveicoli a tre ruote (tipo sulky), gli autoveicoli dotati di solo cambio automatico, gli adattamenti e gli strumenti necessari alla guida o al trasporto.

In questo articolo vi sono poi due disposizioni eterogenee e contingenti: la prima è la salvaguardia delle

forniture di protesi ai disabili e la revisione del nomenclatore tariffario degli ausili (scaduto da oltre un anno) entro tre mesi; la seconda stabilisce che le Regioni e le Asl provvedano prioritariamente al pagamento delle prestazioni che riguardano i disabili.

#### **Insegnanti di sostegno (Art. 40)**

È assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, mediante il ricorso alla flessibilità organizzativa e funzionale delle classi (legge 59/97) e la possibilità di assumere, a tempo determinato, insegnanti in presenza di disabili in situazione di gravità.

In particolare si dispone:

- la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80%, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-98;

- i criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed eventualmente tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabilite con le ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola;

- progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni nonché per l'aggiornamento del personale.

Si tratta di una nazionalizzazione

circa l'impiego degli insegnanti di sostegno, in un contesto di riduzione della spesa.

La dotazione organica degli insegnanti di sostegno (che era prima fissata in un insegnante ogni 4 disabili presenti) viene ora stabilita secondo uno standard fisso, da molti considerato inadeguato; in deroga viene tuttavia prevista la possibilità di assumere a tempo determinato insegnanti di sostegno in caso che vi siano alunni in situazione di gravità; la disposizione è sostanzialmente discrezionale.

#### **Verifiche invalidità civile (Art. 52)**

- Dal 1 giugno 1998 al 31 marzo 1999 è programmato un piano straordinario di circa 100 mila accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione (novembre 1996) sui requisiti sanitari;

- l'eventuale accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, antecedente alla visita, comporta la revoca della provvidenza dalla data "indicata dal verbale di verifica" (cioè la data in cui si presume che non vi fossero i requisiti) nonché l'avvio delle procedure di recupero (Codice Civile artt. 2033 e 2946);

- la verifica sulle condizioni reddituali, auto certificazione del 30 giugno (stabilita con Decreto del Ministero del Tesoro 20/7/1989 e Decreto Ministero Interno 31 ottobre), viene sostituita dai controlli del Ministero del Tesoro attraverso le banche dati centrali; se viene accertata qualche incompatibilità, la Direzione del Tesoro ne dà comunicazione alla competente Prefettura per i procedimenti di sospensione o di revoca;

- i procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti avviati dal Ministero del Tesoro anteriormente all'agosto 1996 (Legge 8/8/1996, n.425) devono essere conclusi entro 120 giorni dall'approvazione della legge finanziaria; in mancanza i benefici si intendono confermati;

- le Commissioni mediche periferiche possono richiedere accertamenti specialistici alle aziende Usl

o altri enti.

Dopo le 150 mila verifiche sanitarie effettuate in base alla L.425/1996, si stabilisce un nuovo piano straordinario di 100 mila visite, questa volta mirate a tutti gli handicappati civili «che non hanno presentato l'autocertificazione» nel novembre 1996 (era quella in cui si chiedeva agli interessati di dichiarare se erano guariti o no e che molti non hanno prodotto per carenze di informazione).

Circa l'accertamento dei requisiti reddituali ci si affida alle banche dati centrali (viene perciò abolita l'autocertificazione di giugno alla Prefettura). Si osserva che come al solito la "presunzione di colpevolezza" riguarda esclusivamente gli invalidi civili e che si insiste con la centralizzazione dei controlli amministrativi.

Un altro articolo della legge (n. 60), prevede che gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile che non hanno ottemperato auto certificazione del 30 novembre 1997 ma che hanno provveduto entro il 31 ottobre 1997 sono esclusi dal recupero delle prestazioni indebitamente percepite: la norma fa riferimento ad una disposizione della finanziaria 1997 riguardante prestazioni previdenziali, quindi risulta inapplicabile e non pertinente.

#### **Sanità, servizi sociali e assistenza**

Entro il 31 luglio 1998 il Governo provvederà ad una revisione delle esenzioni dai tickets per le prestazioni farmaceutiche, specialistiche e riabilitative e verrà istituito un nuovo strumento di valutazione "redditemetro". Per quanto riguarda gli handicappati si ritiene che sarà conservato l'attuale regime di esenzione.

Anche per i servizi sociali e assistenziali verranno richieste autocertificazioni e documentazione sulla condizione reddituale e patrimoniale della persona interessata e dei suoi familiari.

Per i problemi della partecipazione della spesa sanitaria e dell'accesso ai servizi sociali agevolati, occorrerà nei prossimi mesi svolgere un'intensa attività affinché non vengano limitati i diritti attuali dagli handicappati. □